



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di Roma

CRITERI GENERALI IN MATERIA DI CONCORDATO IN APPELLO

art. 599 bis comma 4 c.p.p. -

COMUNICATI ALLA CORTE DI APPELLO AI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL DISTRETTO E CONDIVISI CON LA CAMERA PENALE DI ROMA

1.- Premessa

Il presente atto modifica e sostituisce il precedente documento diffuso in data 23 maggio 2023, con il quale erano stati aggiornati gli orientamenti in tema di concordato in appello assunti nel 2017.

Alcuni dubbi interpretativi riscontrati nella prassi hanno reso necessario rivedere alcuni punti delle precedenti linee-guida che di seguito si riportano, con le integrazioni ritenute necessarie, concordate con i Presidenti di Sezione della Corte di Appello delegati (dott. Picazio e dott. Frigenti) e con il Presidente della Camera Penale di Roma.

L'art. 34 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha profondamente innovato l'istituto del concordato in appello con rinuncia ai motivi di impugnazione.

Le innovazioni apportate alla originaria disciplina hanno imposto da un lato di individuare nuovi criteri generali idonei ad orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, così come esplicitamente previsto al comma 4 del vigente art. 599 bis cod. proc. pen¹; dall'altro, di modificare la disposizione di servizio datata 6 ottobre 2017 (prot.509/17- 2 pos. 3) con cui erano stati originariamente indicati i criteri per l'attuazione del concordato sui motivi di appello, poi parzialmente modificati con gli orientamenti del 23 maggio 2023.

La nuova formulazione del testo normativo è decisamente finalizzata ad incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello. Peraltro, si tratta di istituto che - anche alla luce

¹ Comma 4 art. 599 bis cod. proc. pen. *"Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore Generale presso la Corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti"*

dell'orientamento assai restrittivo della Suprema Corte in materia di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p.- può comportare un effetto deflattivo su ben due gradi di giudizio.

Con le nuove disposizioni sono state eliminate tutte le preclusioni -sia oggettive che soggettive- già previste dal secondo comma dell'art. 599 bis c.p.p. (interamente abrogato), per cui è oggi possibile concordare la pena anche per i gravi delitti indicati nell'elenco dell'abrogato comma 2, nonché per gli imputati che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

L'ampiezza della innovazione ha quindi comportato non solo l'adeguamento delle disposizioni organizzative, al fine di rendere più agevoli gli adempimenti di segreteria e più tempestive le comunicazioni, ma anche la necessità di perseguire una tendenziale uniformità nell'apprezzamento delle proposte e nelle conseguenti decisioni dell'Ufficio.

Non sfugge, comunque, che la decisione finale in ordine al concordato compete al sostituto procuratore generale, in forza del principio di autonomia del pubblico ministero in udienza, sancito dall'art. 53 comma 1 c.p.p. espressamente richiamato anche nella nuova formulazione dell'art. 599 bis comma 4 c.p.p.

2.- Efficacia delle nuove disposizioni normative sul giudizio di appello.

Come è noto, nuove e concorrenti disposizioni normative hanno inciso sulla operatività e sulla efficacia delle nuove disposizioni processuali.

In primo luogo va ricordata la permanenza del regime d'appello c.d. Covid, di cui all'art. 23 bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, prorogato con l'art. 11 comma 7 de d.l. 30 dicembre 2023 (decreto "milleproroghe") **alle impugnazioni proposte sino alla data del 30 giugno 2024.**

Infatti, all'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 è prevista una **disposizione transitoria** che differisce l'efficacia delle norme contenute nella nuova formulazione dell'art. 598 bis cpp (che delinea il nuovo sistema di impugnazione) al venir meno dell'omologa disciplina emergenziale introdotta dalla normativa per il contenimento della pandemia da Covid-19.

L'intero impianto normativo va, peraltro, coordinato con **la protrazione della vigenza di talune norme "emergenziali" in materia di impugnazioni per effetto dell'art. 5-duodecies della legge n. 199 del 2022**: detta disposizione, infatti, ha sostituito integralmente l'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dettando una rinnovata disciplina transitoria di coordinamento delle nuove norme in tema di giudizio di impugnazione, improntate al paradigma dell'udienza non partecipata, con le disposizioni

dell'emergenza epidemiologica di cui al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, in vigore fino al 31 dicembre 2022.

All'art. 5 *duodecies* citato è, in particolare, stabilito che l'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, viene sostituito dal seguente: «2. *Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo e 9, nonché le disposizioni di cui all'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo*».

Di conseguenza, durante tutto il periodo di vigenza delle norme in esame – sulla base, per l'appunto, della nuova disposizione transitoria – la trattazione dei ricorsi per cassazione e quella dei giudizi d'appello avverrà sulla base delle disposizioni emergenziali, secondo una scelta ispirata al principio del *tempus regit actum*, riferito al regime giuridico vigente al momento in cui l'atto introduttivo d'impugnazione è stato proposto; ne deriva che, per gli appelli già proposti alla data della cessazione del regime intertemporale, indipendentemente dal fatto che sia stata o meno fissata entro tale termine la data dell'udienza, ogni fase del procedimento sarà regolata dalla normativa emergenziale attualmente in vigore e, per effetto della nuova disciplina transitoria, **tale regime si dilaterà fino al 30 giugno 2024.**

In definitiva per effetto della nuova disposizione di cui all'art. 5-*duodecies* della legge di conversione citata, le nuove disposizioni previste dalla riforma troveranno completa applicazione **al 30 giugno 2024 e quindi a fare data dal 1° luglio 2024.**

A fronte del delineato regime transitorio, ci si deve quindi interrogare sull'**operatività del nuovo istituto nei giudizi d'impugnazione in corso, in appello e in cassazione**, alla data di entrata in vigore della riforma in merito:

- a. all'abrogazione dei limiti al concordato;
- b. alla necessità di presentare la richiesta quindici giorni prima dell'udienza, norma non prevista dal previgente art. 599-*bis* c.p.p.

Relativamente all'abrogazione dei limiti al concordato, l'Ufficio, sin da subito, ha ragionevolmente ritenuto che – trattandosi di una disposizione con indiscutibili ricadute di natura sostanziale sull'entità della pena e certamente più favorevole al reo proprio grazie rimozione dei citati limiti – la norma avrebbe dovuto trovare applicazione immediata.

Peraltro, la Suprema Corte che, con la sentenza n. 9188 del 3 marzo 2023 della VI

Sezione Penale, ha esplicitamente ritenuto che l'eliminazione delle preclusioni relative ad alcune tipologie di reati particolarmente gravi ha comportato che, a partire dal 30 dicembre 2022, l'istituto del concordato in appello possa trovare applicazione in tutti i giudizi di secondo grado, indipendentemente dal titolo di reato oggetto del processo.

Quanto ai termini e ai tempi fissati nella nuova formulazione della norma, pare logico e condivisibile seguire il criterio interpretativo già fornito dalle Sezioni Unite per le modifiche alla disciplina del giudizio di appello, che fa riferimento alla data dell'atto impugnato.

Conseguentemente, il nuovo regime che impone alle parti di formalizzare l'accordo (ossia di dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi) con la dichiarazione e la rinuncia da presentare nelle forme previste dall'articolo 589 cod. proc. pen. nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza dovrebbe trovare **applicazione solo per i giudizi aventi ad oggetto appelli proposti a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (30 giugno 2024)** mentre per gli appelli precedentemente proposti dovrebbe continuare ad operare la disciplina previgente.

Peraltro, anche la Corte di legittimità, ha recentemente affermato che il novellato art. 599-*bis*, comma 3, c.p.p. non è entrato in vigore al 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022); invero, la disciplina transitoria prevista dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dispone che le norme relative alla nuova disciplina del giudizio di appello entreranno in vigore dopo la cessazione del regime processuale introdotto, in via temporanea, dalla normativa emergenziale.

In definitiva, a far data dal 1° luglio 2024 con l'entrata in vigore del nuovo regime delle impugnazioni e con cessazione di quello emergenziale avrà operatività il termine di decadenza sopra richiamato (15 giorni prima dell'udienza) per la presentazione della proposta di concordato al giudice.

3.- Disposizioni organizzative

3.1. Interlocazione o informativa al Procuratore generale

Il sostituto procuratore generale designato per l'udienza dovrà informare preventivamente il Procuratore Generale o l'Avvocato Generale sui termini del concordato, nei procedimenti per:

- omicidio doloso ed in genere per tutti i delitti di competenza della Corte di Assise di Appello;

- delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. (in particolare in materia di criminalità organizzata),
- per tutti i procedimenti segnalati in sede di assegnazione come di particolare interesse.

È inoltre opportuna una preventiva interlocuzione, con il Procuratore Generale o con l'Avvocato Generale, per le proposte di concordato nei casi in cui la nuova determinazione della pena concordata comporti la possibilità per il condannato di ottenere la sospensione condizionale della pena o di accedere a pene sostitutive della pena detentiva.

Analogamente si dovrà informare il Capo dell'ufficio qualora l'accordo abbia ad oggetto una diversa qualificazione giuridica del fatto che determina il venir meno di un reato ostativo alla concessione di benefici penitenziari durante l'esecuzione della pena.

Infine, il Procuratore generale o l'Avvocato generale saranno informati nei casi in cui la proposta di concordato abbia ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione, sia essa interna al procedimento pendente che esterna con riferimento a pregresse condanne.

3.2. Modalità di assegnazione e trattazione delle proposte.

La esperienza finora maturata consente di ribadire le disposizioni già indicate nella precedente disposizione di servizio n. 509/17, circa le modalità di presentazione delle istanze di concordato provenienti dalle parti private e la fissazione di tempi per la valutazione delle stesse.

Tali disposizioni sono rimodulate tenendo conto delle innovazioni introdotte dalla cd. riforma Carabia.

L'Ufficio continuerà a servirsi di un indirizzo telematico dedicato alla ricezione delle proposte da parte dei difensori.

L'indirizzo di posta elettronica certificata, **concordato.pg.roma@giustiziacert.it**, consente dunque al difensore di inviare attraverso la sua PEC alla Procura Generale la richiesta di concordato.

Le proposte saranno assegnate al sostituto procuratore generale designato per la trattazione dell'udienza per la quale è stata disposta la citazione. Nelle ipotesi di proposte inoltrate prima della fissazione dell'udienza, esse saranno assegnate per la valutazione ai magistrati dell'Ufficio con criteri di rotazione, ferma restando l'assegnazione, a rotazione, ai sostituti facenti parte dei gruppi di specializzazione in caso di procedimenti attinenti a materie ricomprese in tali gruppi.

Il sostituto procuratore generale assegnatario delle iniziali proposte di concordato continuerà a trattare anche le successive proposte relative al medesimo procedimento anche se all'udienza di trattazione sia prevista la partecipazione di altro sostituto, così da assicurare uniformità di valutazione e un indirizzo unitario nell'esame delle stesse.

A seguito dell'inoltro via PEC della proposta di concordato, i contatti con il sostituto procuratore designato potranno essere tenuti attraverso la mail ordinaria contatticoncordato.pg.roma@giustizia.it; l'Ufficio comunicherà al difensore il nome del magistrato designato.

Ai medesimi indirizzi di posta elettronica, dopo la presentazione della proposta, potranno essere inviate richieste di appuntamento con il magistrato designato o istanze per una interlocuzione in presenza.

Alla proposta, se formulata dal difensore, va normalmente allegata la procura speciale (il difensore può comunque riservarsi di presentarla al momento del deposito formale degli atti relativi all'accordo presso la cancelleria della Corte di Appello) e comunque si consiglia di allegare anche la sentenza impugnata e i motivi di appello.

Affinché l'orientamento della Procura generale sia uniforme, in caso di diniego o di interlocuzione già espressa dal magistrato designato, ogni successiva modificazione di tale valutazione potrà avvenire solo con il visto del Procuratore Generale o dell'Avvocato Generale.

Nei processi in cui vi sia costituzione di parte civile, la segreteria della Procura generale comunicherà la proposta anche a questa, con invio di e-mail al difensore indicato nella sentenza, fissando un termine per consentire una eventuale interlocuzione con detto difensore, laddove l'accoglimento del concordato sia destinato ad incidere sugli effetti civili della sentenza, con esclusione, quindi, dei concordati che afferiscano al solo trattamento sanzionatorio.

L'accoglimento del concordato non potrà comunque essere condizionato da un eventuale parere contrario della parte civile.

4.- Disposizioni sui criteri di apprezzamento delle proposte.

Nel determinarsi al concordato è preliminare una approfondita valutazione dei motivi di appello ai fini di una prognosi sull'accoglimento o meno degli stessi da parte del Giudice dell'impugnazione.

In linea di principio è da escludersi un concordato sull'accoglimento di motivi fondati sull'insussistenza del reato, sulla non attribuibilità dello stesso all'imputato o sulla mancanza dell'elemento psicologico, ravvisati invece nella decisione impugnata.

Parimenti in caso di giudizio ordinario, è da escludere tendenzialmente il concordato

nel caso in cui la pena proposta comporti una riduzione superiore ad 1/3 della pena applicata con la sentenza di primo grado.

Analoga tendenziale valutazione va riservata, in caso di giudizio abbreviato, alle ipotesi in cui la pena proposta comporti una riduzione di oltre 1/6 della pena applicata con la sentenza di primo grado, al fine di non pregiudicare l'effetto deflattivo della nuova riduzione di pena prevista dall'art. 442 comma 2 bis c.p.p. (1/6 di riduzione in caso di mancata impugnazione).

L'accordo sulla riduzione della pena deve tener conto dei canoni di cui all'art. 133 c.p. (in particolare precedenti penali e recidiva, modalità violente dell'azione, motivi a delinquere, condotte riparatorie o risarcitorie successive alla condanna, comportamento processuale) ed anche dell'entità della pena inflitta in casi analoghi.

Riguardo ai procedimenti per reati prossimi alla prescrizione, nel determinarsi al concordato, deve prevalere la finalità di evitare la dichiarazione di estinzione, in particolare con riferimento ai processi per reati di cui è prevista la priorità di trattazione dall'art. 132 bis Disp. Att. Cod. Proc. Pen. ovvero reati che siano stati ritenuti meritevoli di priorità nei programmi organizzativi o negli accordi stipulati fra le Procure e i Tribunale del distretto.

Nei processi davanti alla sezione della Corte d'Appello per i minorenni, per non pregiudicare la funzione rieducativa propria del procedimento minorile, è opportuno verificare l'andamento del programma rieducativo prima di determinarsi al concordato.

Per quanta riguarda i processi complessi o con pluralità di imputati la valutazione sull'accordo va estesa considerando anche l'effettiva incidenza sulla durata del processo nel suo complesso. Si vedrà quindi con maggior favore la definizione dell'intero procedimento evitando parcellizzazioni che ne appesantiscono l'attività (anche delle cancellerie) senza alcun beneficio in termini di durata.

4.1.- Disposizioni specifiche per casi particolari

A.- Interlocuzioni preliminari: tutte le interlocuzioni preliminari per raggiungere un accordo sul concordato devono risultare quantomeno in un appunto lasciato all'interno del fascicoletto per l'udienza. La esigenza di lasciare traccia, nel fascicoletto di udienza, delle interlocuzioni e degli accordi eventualmente raggiunti è ancor più necessaria nei processi con più imputati, laddove le proposte di concordato non siano state presentate nello stesso momento da tutti i difensori.

B.- Richieste di appuntamento: pare opportuno offrire la disponibilità alla interlocuzione orale con i difensori interessati a concordare la pena, qualora se ne ravvisi

l'utilità per il conseguimento del risultato; tuttavia, in questi casi ed in linea di principio, pare comunque conveniente che venga richiesta con PEC la fissazione dell'appuntamento con la precisazione anche sommaria degli argomenti oggetto della interlocuzione. Per le interlocuzioni con i difensori può comunque essere utilizzato anche il collegamento TEAMS.

C.- Presentazione proposta in udienza: va ribadito il principio della persistenza della assegnazione: in caso di diniego o di interlocuzione già espressa dal magistrato originariamente designato, lo stesso consigliere valuterà le successive proposte inoltrate nell'interesse dello stesso imputato; ove le successive proposte pervengano in udienza, assegnata ad un magistrato diverso, sarà valutata la possibilità di non opporsi ad una richiesta di rinvio finalizzata alla interlocuzione con il magistrato originariamente designato per la definizione concordataria del procedimento; si tratta comunque di situazione transitoria poiché a decorrere dal 30 giugno prossimo diventerà operativo, per gli appelli proposti dopo tale data, ai fini della presentazione della proposta di concordato, il termine di decadenza di 15 giorni avanti l'udienza.

A tal riguardo pare opportuno specificare che il comma 3 dell'art. 599 bis cpp è stato sostituito con la disposizione che riguarda l'ipotesi del mancato accoglimento della richiesta di concordato nell'udienza camerale non partecipata prevista dal nuovo art. 598 bis cpp.

Inoltre, dopo il comma 3, è stato inserito, nel testo dell'art. 599 bis cpp, il comma 3-bis, il quale prevede che quando si procede in pubblica udienza o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la Corte, se ritiene di non potere accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.

Dalle predette disposizioni deriva che -a differenza di quanto previsto nella pregressa formulazione della norma, ove l'assenza di un termine per la presentazione della richiesta di concordato consentiva che la stessa potesse essere proposta prima dell'udienza, con possibilità di riproposizione in udienza in caso di mancato accoglimento, ovvero direttamente in udienza- la richiesta di concordato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro quindi giorni prima dell'udienza (camerale non partecipata, camerale partecipata ovvero pubblico), **con la possibilità di riproposizione, in caso di mancato accoglimento, solo nell'ipotesi dell'udienza camerale non partecipata.**

In altri termini, i nuovi commi 3 e 3 bis, nel prevedere cosa accade se il giudice di appello rigetti la richiesta, distinguono l'ipotesi in cui l'appello si celebri nella forma non partecipata (art. 598 bis) dai casi in cui si svolga con rito partecipato.

Solo nel primo caso, lo stesso comma 3 prevede che nella successiva udienza (pubblica o camerale partecipata) imputato e p.m. possono riproporre la richiesta di concordato anche con diversa modulazione.

Il comma 3 bis, invece, prende in considerazione che si proceda con udienza pubblica (art. 602) o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti (art. 599).

In tale secondo caso, se il giudice di appello ritiene di rigettare la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio, con l'effetto dell'impossibilità di qualsivoglia reiterazione della richiesta di accordo.

D.- Entità della riduzione della pena: come già fissato su concorde determinazione di tutti magistrati dell'ufficio si ribadisce:

- la impossibilità di prefissare rigidi limiti di riduzione di pena nelle definizioni concordatarie dei procedimenti, posto che la graduazione della pena è in funzione della specificità di ciascuna fattispecie concreta ed alla pregiudiziale ed anticipata verifica della congruità dei motivi di impugnazione;
- la necessità di attenersi al caso concreto nelle valutazioni sui concordati, tenendo conto della entità del fatto contestato, della personalità dell'imputato e delle ragioni espresse nei motivi d'appello;
- in via tendenziale, nei processi che non presentano errori di calcolo o valutazioni sproporzionate della pena, in caso di giudizio ordinario si indica quale parametro valutativo quello della riduzione pari o inferiore ad 1/3 della pena applicata con la sentenza di primo grado, mentre per i processi che provengono da giudizio abbreviato pare opportuno contenere la riduzione di pena entro il sesto.

5.- disposizioni specifiche collegate alla efficacia, a far data dal 1 luglio 2024, delle nuove disposizioni in materia di concordato.

Come precisato nel paragrafo 2, il nuovo regime che impone alle parti di formalizzare l'accordo (ossia di dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi) con la dichiarazione e la rinuncia da presentare nelle forme previste dall'articolo 589 cod. proc. pen. nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza, dovrebbe trovare **applicazione solo per i giudizi aventi ad oggetto appelli proposti a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove regole (30 giugno 2024)** mentre per gli appelli precedentemente proposti dovrebbe continuare ad operare la disciplina previgente.

Per i concordati disciplinati dalle nuove disposizioni saranno quindi operative le ulteriori indicazioni che seguono.

Alla Corte di Appello dovrà pervenire nel termine di decadenza sopra precisato

l'accordo già concluso, sicché pare necessario:

- a. che la Corte di Appello provveda ove possibile alle notifiche del decreto di citazione con termini più ampi di quello di giorni 40 normativamente previsto;
- b. che il difensore inoltri la proposta, unitamente alla sentenza, ai motivi di appello ed alla procura speciale, alla Procura Generale almeno un mese prima della data fissata per la trattazione della udienza; non sfugge tuttavia che il nuovo testo dell'art. 599 bis cod. proc. pen. fissa il termine di decadenza a 15 giorni prima dell'udienza senza alcuna specificazione; cioè non indica la prima udienza ma semplicemente l'udienza, ossia l'udienza di trattazione. Se questo è il senso della disposizione il termine risulterà rispettato anche ove venga rinviata la prima udienza e l'accordo intervenga quindici giorni prima della data della successiva udienza di trattazione del processo.
- c. La proposta unitamente alla sentenza, ai motivi di appello ed alla procura speciale dovrà essere comunicata, per opportuna conoscenza, anche alla Corte di Appello;
- d. Il magistrato della Procura Generale, designato per provvedere sulla proposta di concordato, ove non ritiene di concludere l'accordo nei termini prospettati, formula eventualmente una controproposta, ovvero, ove richiesto, fissa un appuntamento per una interlocuzione con il proponente;
- e. Per le proposte di concordato con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il proponente deve attivare una interlocuzione con l'UEPE competente con la trasmissione a quell'Ufficio della proposta di concordato e la richiesta di un programma.

Allo stato, anche valutati i poteri assegnati al giudice in tale ambito, il magistrato della Procura Generale si limita all'accordo sulla entità della pena, esprimendosi sulla sanzione sostitutiva richiesta con un parere, che verrà trasmesso anche alla UEPE interessata dal proponente.

Tutti gli atti predetti saranno depositati alla Cancelleria della Corte di Appello che acquisirà le determinazioni dell'UEPE o solleciterà quell'ufficio in proposito.

Roma 8 maggio 2024

IL PROCURATORE GENERALE f.f.

Salvatore Vitello